

SIPCAM OXON S.p.A.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

SIPCAM OXON S.P.A. (EX OXON ITALIA S.P.A.) – TASSO FISSO 5,50% – 2015/2021

ISIN IT0005107385

INDICE

1.	IMPORTO, TAGLIO, TITOLI E QUOTAZIONE	1
2.	PREZZO, GODIMENTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE	1
3.	REGIME E RESTRIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE	2
4.	DURATA	2
5.	INTERESSI	2
6.	RIMBORSO ORDINARIO	3
7.	IMPEGNI DELL'EMITTENTE	4
8.	RIMBORSO ACCELERATO	6
9.	NORME COMUNI AL RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	8
10.	SERVIZIO DEL PRESTITO	8
11.	STATUS DELLE OBBLIGAZIONI	9
12.	AGENTE DI CALCOLO	9
13.	TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA	9
14.	ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI	9
15.	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	9
16.	REGIME FISCALE	9
17.	VARIE	9
18.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	10
	DEFINIZIONI FINANZIARIE	A

1. IMPORTO, TAGLIO, TITOLI E QUOTAZIONE

- 1.1 Il prestito obbligazionario denominato "SIPCAM OXON Italia S.p.A. (ex OXON ITALIA S.p.A.) – Tasso Fisso 5,50% – 2015/2021", di un ammontare nominale complessivo massimo pari ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) (il "Prestito Obligazionario") è emesso da SIPCAM OXON Italia S.p.A. (di seguito, "SIPCAM OXON", "Società" o "Emittente") con sede legale in Milano, Via Carroccio n. 8, ed è costituito da massime n. 80 (ottanta) obbligazioni nominative (le "Obbligazioni") del valore nominale di euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna (il "Valore Nominale") in taglio non frazionabile, ai termini ed alle condizioni di cui al presente regolamento (il "Regolamento").
- 1.2 L'emissione del Prestito Obligazionario è stata deliberata dal consiglio di amministrazione della Società in data 31 marzo 2015 a rogito della dott.ssa Manuela Agostini, Notaio in Milano, rep. n. 75436, racc. n. 13118.
- 1.3 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni ("TUF") e della relativa regolamentazione di attuazione. Pertanto, in conformità a quanto previsto dal TUF, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusa l'emissione dei titoli dematerializzati, i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli "Intermediari Aderenti"). I titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni né la convertibilità degli stessi in Obbligazioni al portatore.
- 1.4 L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale del sistema multilaterale di negoziazione (MTF) ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana ("ExtraMOT Pro").
- 1.5 Alle Obbligazioni è assegnato il seguente codice ISIN: IT0005107385.
- 1.6 La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'ExtraMOT Pro, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sezione 11.6 delle "Linee Guida" contenute nel "Regolamento del mercato ExtraMOT" (il "Regolamento ExtraMOT").

2. PREZZO, GODIMENTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

- 2.1 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè per un corrispettivo unitario pari al loro Valore Nominale e quindi al prezzo di sottoscrizione di euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna (il "Prezzo di Sottoscrizione").
- 2.2 Il Prestito Obligazionario è emesso il 30 aprile 2015 (la "Data di Emissione") ed ha godimento in pari data (la "Data di Godimento").
- 2.3 Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente agli Investitori Qualificati (come *infra* definiti) secondo modalità tali da escludere l'applicazione della disciplina in merito all'offerta al pubblico ed il correlativo obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi di uno o più casi di esenzione di cui all'art. 34-ter del Regolamento emittenti adottato con delibera CONSOB n.11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.4 La sottoscrizione delle Obbligazioni e la corresponsione del Prezzo di Sottoscrizione da parte dei relativi portatori ("Portatori" o "Obbligazionisti") dovrà avvenire in unica soluzione con versamento del correlato importo alla Data di Emissione. La Società provvederà, a seguito della sottoscrizione delle Obbligazioni e del pagamento del Prezzo di Sottoscrizione, all'accredito delle Obbligazioni sui *dossier* titoli indicati dai Portatori all'atto della sottoscrizione, per il tramite degli Intermediari Aderenti.

3. REGIME E RESTRIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE

- 3.1 Le Obbligazioni possono essere sottoscritte e detenute solo ed esclusivamente da – potendo pertanto essere trasferite e circolare esclusivamente a – soggetti che (congiuntamente): *(i)* siano “**Investitori Qualificati**” come definiti dall’articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 26, comma 1, lettera d) del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; *(ii)* non detengano direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% (*due per cento*) del capitale o del patrimonio della Società; e *(iii)* siano residenti in Italia o in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (come indicati nel Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni).
- 3.2 La Società e gli Intermediari Aderenti non saranno pertanto tenuti a riconoscere – e non riconosceranno – quali Portatori delle Obbligazioni i soggetti che *(i)* non rivestano le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 3.1 e che *(ii)* all’atto della sottoscrizione o del trasferimento non abbiano fatto pervenire agli Intermediari Aderenti presso cui le Obbligazioni sono o saranno depositate apposita certificazione scritta e in forma libera nella quale attestino di possedere i requisiti delle previsioni sopra citate, così come l’ulteriore documentazione prevista dalle norme di legge applicabili, dovendosi ritenere la relativa sottoscrizione e/o trasferimento quale priva di qualsivoglia efficacia nei confronti della Società.

4. DURATA

Il Prestito Obbligazionario ha durata di 72 (*settantadue*) mesi (ovvero 6 (*sei*) anni) a decorrere dalla Data di Godimento e sino al corrispondente giorno del 72° (*settantaduesimo*) mese successivo alla Data di Godimento e cioè sino al 30 aprile 2021 (la “**Data di Scadenza**”). Ferme restando le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della scadenza ordinaria del Prestito Obbligazionario per effetto di quanto stabilito all’articolo 8 che segue, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, quindi per un importo pari al relativo Valore Nominale, con le modalità di cui all’articolo 6 che segue e alle condizioni e nei limiti del presente Regolamento.

5. INTERESSI

- 5.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi ad un tasso fisso nominale annuo lordo del 5,50% (*cinque virgola cinquanta per cento*) (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) a partire dalla Data di Godimento del Prestito Obbligazionario (inclusa) (gli “**Interessi**”).
- 5.2 Qualora l’Emittente dovesse non rispettare, con riferimento a una Data di Riferimento (come *infra* definita), anche solo uno dei Parametri Finanziari (come *infra* definiti) in maniera tale che la relativa variazione determini uno scostamento non superiore al 10% (*dieci per cento*) del valore stesso (ciascuno, un “**Evento di Step-Up**”), fermo in ogni caso restando quanto altro previsto ai sensi del successivo paragrafo 7.1(o), il Tasso di Interesse Nominale sarà automaticamente incrementato – senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo da parte degli Obbligazionisti (e restando invece necessaria la comunicazione del predetto Evento di Step-Up secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7.2) – dello 0,50% (*zero virgola cinquanta*) annuo lordo fisso (intendendosi pertanto quale “**Tasso di Interesse Nominale**”, il tasso di interesse come incrementato).
- 5.3 L’incremento del Tasso di Interesse Nominale per effetto di un Evento di Step-Up avrà decorrenza dalla Data di Calcolo (come *infra* definita) in relazione alla quale sia stato verificato l’Evento di Step-Up (la “**Data di Inizio Step-Up**”) e verrà quindi applicato, *pro rata temporis*, dalla Data di Inizio Step-Up (intendendosi pertanto il giorno stesso in cui venga verificato l’Evento di Step-Up e sia effettuata la Comunicazione di Step-Up, come *infra* definita) sino alla successiva alla Data di Calcolo (esclusa) (la “**Data di Ripristino**”) in relazione alla quale sarà stato verificato il ripristino del rispetto di ciascun Parametro Finanziario violato. Per mero fine di chiarezza, a partire dalla Data di Ripristino troverà nuovamente applicazione il Tasso di Interesse Nominale pari al tasso fisso nominale annuo lordo del 5,50% (*cinque virgola cinquanta per cento*) essendo pertanto tenuto l’Emittente, contestualmente alla verifica del ripristino, a formulare una conseguente comunicazione, con le modalità previste dal successivo articolo 17, agli Obbligazionisti avente ad oggetto il

predetto ripristino del parametro violato.

- 5.4 L'Emittente si impegna (costituendo il presente un “**Impegno dell'Emittente**”, quale *infra* definito) a comunicare agli Obbligazionisti ed al mercato ai sensi del Regolamento ExtraMOT, per tutta la durata del Prestito Obbligazionario ed ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 7.2, il verificarsi di un qualsivoglia Evento di Step-Up (ciascuna, una “**Comunicazione di Step-Up**”).
- 5.5 Qualora ad una qualsiasi Data di Calcolo successiva alla Data di Ripristino si verifichi un nuovo Evento di Step-Up, si applicherà nuovamente quanto previsto ai paragrafi che precedono.
- 5.6 Gli Interessi maturati saranno corrisposti con pagamento annuale posticipato a far tempo dalla Data di Godimento per ciascun anno di durata del prestito (ciascuna, una “**Data di Pagamento**”). La prima cedola di pagamento rappresenterà gli Interessi maturati dalla Data di Godimento (inclusa) al 30 aprile 2016 (escluso) (la “**Prima Data di Pagamento**”). L'ultima cedola rappresenterà gli Interessi maturati nel periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento (inclusa) e, alternativamente ed a seconda dei casi, *(i)* la Data di Scadenza (esclusa) o *(ii)* la Data di Rimborso Accelerato (come *infra* definita) (esclusa).
- 5.7 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale ovvero il Valore Nominale Residuo (come *infra* definito) di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di “euro” (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro superiore). Gli Interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (come *infra* definito) su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366), secondo la convenzione “*Act/Act unadjusted*”, come intesa nella prassi di mercato.
- 5.8 Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo (come *infra* definito), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale differimento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti in conseguenza di tale pagamento posticipato o il differimento delle successive Date di Pagamento.
- 5.9 Per “**Periodo di Interessi**” si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, *(i)* limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa), e *(ii)* limitatamente all'ultimo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento (inclusa) e, alternativamente ed a seconda dei casi, *(a)* la Data di Scadenza (esclusa) o *(b)* la Data di Rimborso Accelerato (come *infra* definita) (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo e venga quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (*Following Business Day Convention – unadjusted*).
- 5.10 Ai fini del presente Regolamento, con il termine “**Giorno Lavorativo**” deve intendersi ogni giorno di calendario con la sola esclusione del sabato, della domenica e degli altri giorni nei quali le banche sono autorizzate a restare chiuse sulla piazza di Milano e Roma per l'esercizio della loro normale attività.
- 5.11 Gli Interessi sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente. Gli Interessi scaduti non produrranno a loro volta interessi.

6. RIMBORSO ORDINARIO

- 6.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, le Obbligazioni saranno rimborsate fino alla Data di Scadenza per un importo pari al 100% (*cento per cento*) del loro Valore Nominale, alle seguenti date (le “**Date di Rimborso**”) con le seguenti rate di rimborso (le “**Rate di Rimborso**”) mediante ammortamento:
- (a) il 20% (*venti per cento*) del Valore Nominale pari ad euro 20.000,00 (*ventimila/00*) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 30 aprile 2017;
- (b) il 20% (*venti per cento*) del Valore Nominale pari ad euro 20.000,00 (*ventimila/00*) per ciascuna

Obbligazione, sarà rimborsato il 30 aprile 2018;

- (c) il 20% (*venti per cento*) del Valore Nominale pari ad euro 20.000,00 (*ventimila/00*) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 30 aprile 2019;
- (d) il 20% (*venti per cento*) del Valore Nominale pari ad euro 20.000,00 (*ventimila/00*) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato il 30 aprile 2020;
- (e) il 20% (*venti per cento*) del Valore Nominale pari ad euro 20.000,00 (*ventimila/00*) per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato alla Data di Scadenza, ovvero il 30 aprile 2021.

6.2 Qualora una Data di Rimborso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale differimento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti in conseguenza di tale pagamento posticipato o il differimento delle successive Date di Rimborso.

6.3 Con il termine “**Valore Nominale Residuo**” deve intendersi l'importo in linea capitale a valere sulle Obbligazioni non ancora oggetto di rimborso e, pertanto, l'importo di volta in volta pari alla differenza tra il Valore Nominale e gli importi delle Rate di Rimborso già effettuate.

7. IMPEGNI DELL'EMITTENTE

7.1 Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna (nel complesso, gli “**Impegni dell'Emittente**”) a:

- (a) non modificare significativamente il proprio oggetto sociale e non cessare né modificare significativamente la propria attività quale svolta alla Data di Emissione, mantenendo tutte le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento della stessa;
- (b) sino alla seconda Data di Rimborso ai sensi del precedente paragrafo 6.1(b) (*i.e.* il 30 aprile 2018), non concedere e non costituire, pegni, ipoteche, privilegi o vincoli (di natura reale) o altre garanzie reali sui propri beni (con esclusione dei prodotti finiti destinati alla vendita e dei beni acquistabili nell'ambito dell'ordinaria attività di impresa), patrimonio o redditi (le “**Garanzie**”), ad eccezione dei Gravami Ammessi (come *infra* definiti), qualora l'indebitamento complessivo a cui tali Garanzie sono accessorie superi l'importo complessivo di euro 25.000.000,00 (*venticinquemilioni/00*) tempo per tempo. Resta inteso che il limite di cui al presente paragrafo 7.1(b) non troverà più applicazione (e l'Emittente sarà dunque libero di costituire e concedere qualsivoglia Garanzia) a decorrere dalla seconda Data di Rimborso ai sensi del precedente paragrafo 6.1(b) (*i.e.* il 30 aprile 2018), fermo restando che, anche in seguito a tale termine, gli impegni di cui al presente paragrafo 7.1(b) troveranno nuovamente applicazione qualora si verifichi un Evento Rilevante e sino a che detto Evento Rilevante sia in essere;
- (c) sino alla terza Data di Rimborso ai sensi del precedente paragrafo 6.1(c) (*i.e.* il 30 aprile 2019), ad eccezione delle Operazioni Consentite (come *infra* definite) e fermo in ogni caso restando il rispetto dei Parametri Finanziari (come *infra* definiti), non approvare né compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura, ivi incluse a titolo esemplificativo operazioni straordinarie sul proprio capitale sociale (ivi incluse riduzioni del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie), costituzione di patrimoni destinati, operazioni di trasformazione societaria, fusione, scissione, conferimenti di partecipazioni o aziende/rami d'azienda, acquisizione o cessione, affitto, trasferimento o altro atto di disposizione di aziende/rami d'azienda o di partecipazioni. Resta inteso che il limite di cui al presente paragrafo 7.1(c) non troverà più applicazione (e l'Emittente sarà dunque libero di effettuare qualsivoglia operazione prevista al presente paragrafo 7.1(c)) a decorrere dalla terza Data di Rimborso ai sensi del precedente paragrafo 6.1(c) (*i.e.* il 30 aprile 2019), fermo restando che, anche in seguito a tale termine, gli impegni di cui al presente paragrafo 7.1(c) troveranno nuovamente applicazione qualora si verifichi un Evento Rilevante e sino a che detto Evento Rilevante sia in essere;

- (d) mantenere e far sì che vengano in ogni caso mantenuti **(i)** il controllo, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile, delle società Oxon Asia S.r.l. e Sipcam Agro USA (come di volta in volta eventualmente rinominate), e **(ii)** la detenzione, direttamente o indirettamente, di una partecipazione almeno pari al 20% del capitale sociale delle società Taixhou Bailly Chem e Jiangyin Suli Chem, fatta salva l'ipotesi in cui dette partecipazioni non vengano cedute o concambiate nell'ambito di operazioni societarie di valorizzazione di dette partecipazioni;
- (e) fermo restando in ogni momento il rispetto dei Parametri Finanziari (come *infra* definiti), **(i)** a non distribuire le riserve disponibili quali risultanti dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 (restando inteso che l'Emittente potrà liberamente distribuire i relativi utili di esercizio); **(ii)** a distribuire le riserve disponibili e gli utili di esercizio risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2016, unicamente nel limite massimo del 75% (*settantacinque per cento*) di detti utili e riserve disponibili. Resta inteso che l'Emittente potrà liberamente distribuire senza limiti le riserve disponibili e gli utili di esercizio risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2017, nonché le riserve disponibili e gli utili di esercizio risultanti dai bilanci relativi a tutti i successivi esercizi, fermo sempre restando in ogni momento il rispetto del parametro finanziario rappresentato dal rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta e il Patrimonio Netto così come definito al successivo paragrafo 7.1(o);
- (f) rispettare debitamente gli impegni ed obblighi (anche informativi) previsti in capo all'Emittente dal Regolamento ExtraMOT – che vengono quivi interamente richiamati anche ai fini degli Impegni dell'Emittente – obbligandosi altresì a far sì che i propri bilanci annuali continuino ad essere assoggettati a revisione legale e venga mantenuto e di volta in volta aggiornato il giudizio di *rating* sull'Emittente;
- (g) comunicare prontamente agli Obbligazionisti con le modalità di cui al successivo articolo 17 – ivi incluso, ed in aggiunta a quant'altro, un apposito comunicato al mercato ai sensi del Regolamento ExtraMOT – il perfezionamento di una o più delle Operazioni Consentite (come *infra* definite);
- (h) pubblicare, con le modalità di cui al successivo articolo 17, le proprie relazioni infra-annuali semestrali consolidate (da redigere ed approvare entro il termine di 4 (*quattro*) mesi dalla relativa data di chiusura del periodo di riferimento), e fermo restando che le stesse non dovranno essere assoggettate a revisione;
- (i) non effettuare, per alcuna ragione o causa, una richiesta di esclusione o revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su ExtraMOT Pro (c.d. *delisting*), né consentire che avvenga tale esclusione o revoca;
- (j) fare in modo che i proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni, al netto delle spese e delle commissioni **(a)** siano utilizzati per finanziare esclusivamente il proprio fabbisogno generale di cassa, ivi incluso quello relativo allo sviluppo dell'attività secondo le linee guida del *business plan* predisposto di volta in volta dallo stesso Emittente; **(b)** non siano utilizzati per rimborsare su base volontaria e in via anticipata l'indebitamento finanziario derivante dai finanziamenti a medio-lungo termine in essere con Unicredit S.p.A.;
- (k) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge e salva la possibilità di costituire Garanzie nei limiti di cui al precedente paragrafo 7.1(b) nonché di porre in essere le operazioni consentite dal presente Regolamento;
- (l) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera ed in ogni caso applicabili all'Emittente quali a titolo esemplificativo gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli;
- (m) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in

ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;

- (n) mantenere opportune coperture assicurative con controparti di riconosciuto *standing* relativamente alle proprie strutture, asset fisici od altre componenti del proprio *business* rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale, ivi comprese le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – Directors & Officers Insurance);
- (o) mantenere e rispettare, e far sì che siano mantenuti e rispettati, i seguenti parametri finanziari (i “**Parametri Finanziari**”), risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario (ciascuna, una “**Data di Riferimento**”), quali calcolati sulla base, ed alla data di presentazione all’assemblea annuale (ciascuna, una “**Data di Calcolo**”), del bilancio consolidato di gruppo approvato dall’organo amministrativo della Società ed oggetto di revisione legale (il “**Bilancio**”):

$$\frac{\text{Posizione Finanziaria Netta}}{\text{EBITDA}} \leq 5,0 \text{ (cinque virgola zero)}$$

$$\frac{\text{Posizione Finanziaria Netta}}{\text{Patrimonio Netto}} \leq 1,4 \text{ (uno virgola quattro)}$$

ai sensi delle definizioni finanziarie di cui all’**Allegato A**, restando inteso che si verificherà un inadempimento del presente impegno e pertanto un Evento Rilevante (come *infra* definito) con conseguente possibilità per gli Obbligazionisti di esercitare la facoltà di rimborso anticipato di cui al successivo articolo 8, esclusivamente qualora la variazione di uno qualsiasi (anche solo di uno) dei predetti Parametri Finanziari determini uno scostamento superiore al 10% (*dieci per cento*) del valore stesso, fermo in ogni caso restando quanto altro previsto ai sensi del precedente paragrafo 5.2.

7.2 L’Emittente si impegna altresì, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8, a comunicare prontamente agli Obbligazionisti con le modalità di cui al successivo articolo 17 (i) alla relativa Data di Calcolo, l’eventuale violazione di uno o più dei predetti Parametri Finanziari, ivi inclusa la pubblicazione (e consegna al Rappresentante Comune – come *infra* definito, ove nominato) in ogni caso del Compliance Certificate (come *infra* definito) e dell’eventuale Comunicazione di Step-Up, ovvero (ii) in qualsiasi momento durante la durata del Prestito Obbligazionario, la violazione di uno qualsiasi degli Impegni dell’Emittente così come il verificarsi di un Evento Rilevante (come *infra* definito) salvo il caso di mancato rispetto dell’impegno dell’Emittente di cui al precedente paragrafo 7.1(o), relativamente al quale troverà applicazione esclusivamente il precedente paragrafo 7.2(i), nonché tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti, ed il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento. Inoltre, l’Emittente si impegna a pubblicare sul proprio sito *internet*, entro la Data di Emissione, i bilanci di esercizio e i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l’ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito *internet*, entro e non oltre 30 (*trenta*) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, fermo sempre restando il rispetto delle previsioni di cui al Regolamento ExtraMOT, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni.

7.3 Con il termine “**Gravami Ammessi**” deve intendersi:

- (i) le Garanzie esistenti alla Data di Emissione del Prestito Obbligazionario e le Garanzie in sostituzione alle Garanzie esistenti alla Data di Emissione;
- (ii) le Garanzie costituite, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che

agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;

- (iii) le Garanzie sui beni per finanziare l'acquisizione degli stessi, purché il valore del finanziamento garantito per l'acquisizione del relativo bene non superi il valore del bene stesso, fatto comunque in ogni caso salvo il limite di indebitamento cui al precedente paragrafo 7.1(b);
- (iv) le Garanzie previste per legge;
- (v) le Garanzie qualificabili come "Vincoli Ammessi" ai sensi dell'art. 1 del Regolamento del prestito obbligazionario «Sipcam Oxon S.p.A. (ex Sipcam S.p.A.) 6,50% 2014 - 2019».

7.4 Con il termine "**Operazioni Consentite**" deve intendersi:

- (i) la quotazione delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana);
- (ii) le operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell'Emittente che consistono nell'acquisizione, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell'Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) le operazioni straordinarie di qualsiasi natura (ivi incluse a titolo esemplificativo operazioni straordinarie sul proprio capitale sociale, trasformazione societaria, fusione e scissione), le operazioni di sottoscrizione, conferimento, vendita, acquisto o trasferimento di partecipazioni, operazioni di conferimento, vendita, acquisto, trasferimento di aziende/rami d'azienda, realizzate tra l'Emittente e (a) altre società del gruppo che siano società collegate dell'Emittente, ovvero società controllanti, controllate da, o soggette a comune controllo con, l'Emittente e/o (b) Sipcam S.p.A. e società ad essa collegate, ovvero società controllate da, o soggette a comune controllo con, Sipcam S.p.A., debitamente attestata dagli organi amministrativi e di controllo delle società partecipanti alle predette operazioni;
- (iv) le operazioni aventi ad oggetto atti di disposizione delle partecipazioni (i) in Taixhou Bailly Chem e Jiangyin Suli Chem, comunque nei limiti di cui al paragrafo 7.1(d), nonché (ii) in Oxem – Oxon Energia Mezzana S.p.A.;
- (v) operazioni, diverse dalle operazioni di cui ai precedenti punti (iii) e (iv), di vendita, cessione, trasferimento o conferimento di (i) partecipazioni detenute dall'Emittente, qualora il valore cumulativo di dette operazioni sia inferiore ad euro 10.000.000,00 (*diecimilioni/00*) come risultante dal valore di libro della relativa partecipazione e (ii) aziende e/o rami d'azienda dell'Emittente, qualora il valore cumulativo di dette operazioni sia inferiore ad euro 10.000.000,00 (*diecimilioni/00*) come risultante dal valore di libro di detti asset;
- (vi) operazioni, diverse dalle operazioni di cui ai precedenti punti (iii) e (iv), di acquisizione di aziende, partecipazioni o rami d'azienda da parte dell'Emittente ove il corrispettivo (i) singolarmente in relazione alla relativa operazione sia inferiore ad euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni/00*) e/o (ii) cumulativamente sia inferiore ad euro 25.000.000,00 (*venticinquemilioni/00*);
- (vii) la cessione a terzi del sito di proprietà dell'Emittente sito in Pero (MI), Via Sempione n. 195.

7.5 Per "**Compliance Certificate**" si intende la dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale dell'Emittente e certificata dal revisore legale o dalla società di revisione dell'Emittente, che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Riferimento, dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza, con evidenza e dichiarazione pertanto del verificarsi o meno di un Evento Rilevante ovvero di un Evento di

Step-Up ovvero del ripristino del relativo parametro.

8. RIMBORSO ACCELERATO

8.1 Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”:

- (a) **cambio di controllo**: il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza (ivi incluso ove derivante da una delle Operazioni Consentite) in conseguenza del quale la partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente detenuta, direttamente e/o indirettamente (in trasparenza ed anche a monte della catena di controllo) dagli attuali soci di maggioranza costituiti dai soggetti appartenenti alla famiglia Gagliardini ed alla famiglia Ciocca, congiuntamente tra di loro, risulti inferiore al 50,01% (*cinquanta virgola zero uno per cento*) del capitale sociale dell'Emittente;
- (b) **Impegni dell'Emittente**: il mancato rispetto di uno qualsiasi degli Impegni dell'Emittente di cui al precedente articolo 7 a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 30 (*trenta*) giorni di calendario a partire (a seconda del caso) (*i*) dalla data in cui si sia verificato detto inadempimento (che potrà essere manifestato – non essendo in ogni caso detta comunicazione preventiva necessaria ai fini di un Rimborso Accelerato (come *infra* definito) – anche per mezzo del Rappresentante Comune (come *infra* definito)), ovvero, (*ii*) dalla data di comunicazione di cui al paragrafo 7.2 e restando inteso che, ai fini di un Rimborso Accelerato, lo spirare di detto termine non sarà necessario qualora la violazione non sia rimediabile (costituendo essa immediato Evento Rilevante per effetto della sua irrimediabilità) ovvero l'evento costituisca di per sé stesso un diverso Evento Rilevante di cui al presente articolo;
- (c) **mancato pagamento**: il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, restando inteso che non si verificherà un inadempimento fin quando tale mancato pagamento si protragga per un periodo inferiore a 5 (*cinque*) giorni di calendario e lo stesso sia dovuto a documentati ed oggettivi motivi di natura tecnica;
- (d) **procedure concorsuali e crisi**: (*i*) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile; o (*ii*) il venire meno della continuità aziendale dell'Emittente, anche eventualmente attestata dal revisore o dalla società di revisione ovvero dall'impossibilità di esprimere un giudizio al riguardo (ivi inclusa l'emissione di una relazione con rilievi di particolare gravità); (*iii*) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161 (anche comma 6) della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; (*iv*) la formalizzazione di un piano di risanamento dell'Emittente ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; (*v*) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti per un importo superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile;
- (e) **liquidazione**: il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile ovvero l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si delibera la messa in liquidazione dell'Emittente stessa ovvero la cessazione di tutta, o di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente;
- (f) **certificazione di revisione**: il mancato ottenimento da parte del revisore ovvero della società di revisione incaricata di una relazione di revisione relativa ai bilanci annuali dell'Emittente ovvero l'ottenimento di una relazione avente ad oggetto (*i*) l'impossibilità di esprimere un giudizio al riguardo ovvero (*ii*) rilievi di particolare gravità;

- (g) **delisting**: l'esclusione o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su ExtraMOT Pro, per qualsivoglia ragione o causa;
 - (h) **cross default**: il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente (per tale intendendosi qualsivoglia obbligazione presente, futura, effettiva o potenziale contratta e relativa al pagamento o alla restituzione di danaro ricevuto in prestito o raccolto), a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad euro 750.000,00 (*settecentocinquantamila/00*) per ogni singola obbligazione;
 - (i) **eventi pregiudizievoli significativi**: il verificarsi di un evento le cui conseguenze dirette o indirette possano influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere in maniera rilevante la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario;
 - (j) **Invalidità o illegittimità**: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi rilevanti dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile.
- 8.2 Anche in via anticipata rispetto alla Data di Scadenza ed a ciascuna Data di Rimborso, al verificarsi di un Evento Rilevante e comunque esclusivamente previa delibera in tal senso dell'assemblea degli Obbligazionisti, quest'ultimi avranno la facoltà di richiedere all'Emittente, per il tramite del Rappresentante Comune (come *infra* definito), ove nominato, ovvero dal soggetto allo scopo designato dall'assemblea degli Obbligazionisti il rimborso anticipato delle Obbligazioni (il "**Rimborso Accelerato**") – per il 100% (cento per cento) del loro Valore Nominale ovvero (a seconda del caso) per il 100% (cento per cento) del loro Valore Nominale Residuo unitamente ai relativi Interessi maturati e non ancora corrisposti –, tramite richiesta scritta (la "**Richiesta di Rimborso Accelerato**") da inviarsi all'Emittente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nonché all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono depositate, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Rimborso Accelerato (come *infra* definita).
- 8.3 Nel caso in cui l'assemblea degli Obbligazionisti deliberi di procedere alla Richiesta di Rimborso Accelerato, la stessa dovrà contenere l'indicazione specifica dell'evento che ha determinato una causa di Rimborso Accelerato nonché la data (compresa in un Giorno Lavorativo) in cui, a scelta degli Obbligazionisti, dovrà avvenire il suddetto Rimborso Accelerato (la "**Data di Rimborso Accelerato**"). Resta inteso che la Data di Rimborso Accelerato non potrà cadere prima del decimo Giorno Lavorativo successivo all'invio della Richiesta di Rimborso Accelerato.
- 8.4 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Accelerato di cui al paragrafo 8.2 che precede avverrà, senza aggravio di commissioni o costi per gli Obbligazionisti, alla predetta Data di Rimborso Accelerato, fermo restando che a seguito della Richiesta di Rimborso Accelerato le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili e dovute con riguardo sia al capitale che agli Interessi alla Data di Rimborso Accelerato.
- 8.5 L'Emittente dovrà prontamente comunicare – entro il 2° (*secondo*) Giorno Lavorativo successivo – a tutti gli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune e tramite Monte Titoli e gli Intermediari Aderenti) sia attraverso un apposito comunicato al mercato ai sensi del Regolamento ExtraMOT, ed in generale in conformità a quanto previsto al successivo articolo 17 e dalle applicabili disposizioni del Regolamento ExtraMOT, l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Accelerato con l'indicazione specifica, tra l'altro, dell'Evento Rilevante nonché della Data di Rimborso Accelerato prescelta dagli Obbligazionisti.
- 8.6 A far tempo dalla Data di Rimborso Accelerato, le Obbligazioni cesseranno di essere produttive di interessi.
- 9. RIMBORSO ANTICIPATO E NORME COMUNI AL RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**
- 9.1 A partire dalla seconda Data di Rimborso ai sensi del paragrafo 6.1(b) (*i.e.* il 30 aprile 2018), la Società potrà rimborsare anticipatamente ed integralmente, il Prestito Obbligazionario dandone preventiva comunicazione

agli Obbligazionisti con preavviso di 15 (*quindici*) Giorni Lavorativi rispetto al giorno in cui debba avvenire detto rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**"). Il prezzo di rimborso sarà pari al 101,5% (*centouno virgola cinque per cento*) del Valore Nominale residuo del Prestito Obbligazionario alla data di esercizio del rimborso anticipato volontario, maggiorato degli Interessi maturati, non ancora corrisposti, sino alla Data di Rimborso Anticipato, *pro rata temporis*.

- 9.2 È fatta comunque salva la facoltà dell'Emittente di offrire ai Portatori di riacquistare le Obbligazioni prima della scadenza ove l'offerta di riacquisto sia rivolta a tutti i titolari delle Obbligazioni a parità di condizioni. Una volta riacquistate le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate.
- 9.3 I pagamenti dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento saranno soggetti alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento.

10. SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti.

11. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, generali e non subordinate dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con le altre obbligazioni non privilegiate presenti e future dell'Emittente.

12. AGENTE DI CALCOLO

- 12.1 Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente.
- 12.2 I calcoli e le determinazioni dell'Emittente saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

13. TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

- 13.1 Il diritto al pagamento del capitale portato dalle Obbligazioni si prescrive decorsi 10 (*dieci*) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.
- 13.2 Il diritto al pagamento degli Interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi 5 (*cinque*) anni dalla data di scadenza di tali Interessi.

14. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 14.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile. L'assemblea degli Obbligazionisti viene convocata in conformità alle norme statutarie previste per la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci debitamente integrate, ove non già statutariamente previsto, dalla convocazione a mezzo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e (contestualmente) sul sito *internet* dell'Emittente (www.sipcam-oxon.com, sezione "*investor relations*") di apposito avviso agli Obbligazionisti. Sono altresì applicabili le norme in tema di titoli dematerializzati previste dal TUF.
- 14.2 Il rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**") è nominato ai sensi di legge.
- 14.3 Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura della Società, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede della Società.

15. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Qualsiasi modifica al presente Regolamento così come la rinuncia a far valere le previsioni di cui al precedente articolo 8 ovvero il preventivo consenso alle operazioni previste al precedente articolo 7, potrà essere adottata esclusivamente con il consenso assembleare dei titolari delle Obbligazioni che, complessivamente considerati, rappresentino almeno il 51% (*cinquantuno per cento*) delle Obbligazioni in circolazione.

16. REGIME FISCALE

16.1 Sugli Interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze si applica il regime fiscale di volta in volta vigente. Sono comunque a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.

16.2 Alle Obbligazioni si applica il regime fiscale di cui al Decreto Legislativo n. 239/96.

17. VARIE

17.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori delle Obbligazioni, così come le comunicazioni obbligatorie previste dalla disciplina anche regolamentare applicabile all'Emittente, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.sipcam-oxon.com, sezione "*investor relations*") e – fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 14.1 – con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

17.2 Senza pregiudizio per quanto previsto al paragrafo che precede, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare – in aggiunta alle diverse modalità sopra previste – determinate comunicazioni agli Obbligazionisti (ove ciò sia possibile nel rispetto dei requisiti di chiarezza e corretta e puntuale informativa) anche tramite Monte Titoli ed il relativo sistema di gestione accentrata.

17.3 Tutte le comunicazioni all'Emittente richieste o consentite dalle disposizioni di questo Regolamento dovranno essere effettuate per iscritto e si intenderanno efficacemente e validamente eseguite al ricevimento delle stesse, se effettuate per lettera raccomandata *a/r*, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche costituita da apposita attestazione emessa automaticamente dalla macchina telefax), se effettuata via telefax, ovvero via posta elettronica certificata (PEC) sempre ch  siano indirizzate come segue: **SIPCAM OXON S.p.A.**, Via Sempione n. 195, (20016), Pero (MI), telefax: 02 3390275, PEC oxonitalia@legalmail.it, ovvero presso i diversi recapiti che la Società si impegna a comunicare in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso detti recapiti l'Emittente elegge altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Regolamento, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.

17.4 L'Emittente si impegna al rispetto dei requisiti informativi indicati dal Regolamento ExtraMOT applicabile alle Obbligazioni. In particolare, l'Emittente comunicherà, tra l'altro, senza indugio al mercato, ai sensi del Regolamento ExtraMOT il verificarsi di qualsivoglia evento di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario ovvero qualsivoglia ulteriore circostanza che necessiti di idonea informativa al mercato (anche di natura *price sensitive*) ai sensi del Regolamento ExtraMOT come applicabile all'ExtraMOT Pro.

17.5 La sottoscrizione, l'acquisto ed il possesso delle Obbligazioni di cui al presente Regolamento comporta la conoscenza e la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni del Regolamento stesso. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede legale dell'Emittente e verrà pubblicato sul proprio sito *internet* alla apposita sezione "*investor relations*".

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 Il *Prestito* Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana che si applica altresì per quant'altro non previsto nel presente Regolamento. I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

18.2 Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita alla esclusiva competenza del Foro di Milano.

Allegato A

DEFINIZIONI FINANZIARIE

Il valore della "Posizione Finanziaria Netta (PFN)" viene calcolato sulla base della seguente tabella, considerando i valori di bilancio redatto in base ai principi contabili nazionali e sottoposto a certificazione:

(A) Disponibilità liquide (A1+A2+A3):

- (A1) Depositi bancari e postali
- (A2) Assegni
- (A3) Denaro e valori in cassa

(B) Crediti finanziari* (B1+B2+B3):

- (B1) Crediti verso imprese controllate (entro e oltre l'esercizio successivo)
- (B2) Crediti verso imprese collegate (entro e oltre l'esercizio successivo)
- (B3) Crediti verso imprese controllanti (entro e oltre l'esercizio successivo)

*La natura finanziaria dei crediti alle voci B1, B2 e B3 verrà stabilita sulla base delle informazioni riportate in nota integrativa;

(C) Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

(D) Debiti finanziari (D1+D2+D3+D4+D5+D6):

- (D1) Obbligazioni (entro e oltre l'esercizio successivo)
- (D2) Obbligazioni convertibili (entro e oltre l'esercizio successivo)
- (D3) Debiti verso soci per finanziamenti (entro e oltre l'esercizio successivo)
- (D4) Debiti verso banche (entro e oltre l'esercizio successivo)
- (D5) Debiti verso alti finanziatori (entro e oltre l'esercizio successivo)
- (D6) Debito residuo per leasing

(E) Altri debiti finanziari* (E1+E2+E3):

- (E1) Debiti verso imprese controllate (entro e oltre l'esercizio successivo)
- (E2) Debiti verso imprese collegate (entro e oltre l'esercizio successivo)
- (E3) Debiti verso imprese controllanti (entro e oltre l'esercizio successivo)

*La natura finanziaria dei debiti alle voci E1, E2 e E3 verrà stabilita sulla base delle informazioni riportate in nota integrativa. Nel caso di dubbio o mancata precisazione essi verranno automaticamente considerati come finanziari;

(A+B+C+D+E) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Si definisce come "Posizione Finanziaria Netta (PFN)" il valore dell'"Indebitamento finanziario netto" della tabella precedente, assunto in valore assoluto, con segno positivo ed aumentato del valore residuo del debito derivante da contratti di locazione finanziaria.

"EBITDA" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all'articolo 2425 del codice civile:

- (+) A) il valore della produzione;
- (-) B) i costi della produzione;
- (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in leasing, nell'ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);
- (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), con riferimento esclusivamente alle:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.

Per "Patrimonio Netto" si intende la somma del "Patrimonio netto complessivo" risultante dalle seguenti voci:

Patrimonio netto di Gruppo

- I - Capitale
 - II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
 - III - Riserve di rivalutazione
 - IV - Riserva legale
 - V - Riserve statutarie
 - VII - Altre riserve, distintamente indicate
 - VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
 - IX - Utile (perdita) dell'esercizio
- Patrimonio netto di Terzi
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi

Il "Patrimonio Netto", viene definito con la voce "Patrimonio netto complessivo" compresa nello "Stato patrimoniale passivo" al netto della voce "Riserva per azioni proprie in portafoglio" oltre che "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" compresa nello "Stato patrimoniale attivo"